



FRANCESCO CAMPIONE

Le SS.UU. e i trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta

Con la recentissima sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-*bis* della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

La pronuncia della Sezioni unite merita segnalazione poiché, oltre ad impattare significativamente (e, forse, prevalentemente) sul piano del diritto sostanziale, pone problemi (di un certo spessore sistematico) anche di matrice processuale.

Infatti, all’interno del percorso argomentativo della S.C. è possibile imbattersi anche nella disamina della natura della sentenza di divorzio su domanda congiunta. *In parte qua*, le Sezioni unite, dopo aver dato conto degli orientamenti in materia, manifestano adesione all’indirizzo secondo il quale la sentenza in questione ha carattere decisorio (e natura costitutiva) solo in merito alla sussistenza dei presupposti (e alla conseguente pronuncia) dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Viceversa, rispetto alle condizioni pattuite dai coniugi, l’attività del tribunale è sostanzialmente vincolata e va assimilata a una mera omologa all’esito di un procedimento di controllo sul rispetto delle norme inderogabili dell’ordinamento vigente; onde, su questo versante, la sentenza in parola riveste un valore meramente dichiarativo e assume i connotati di una mera presa d’atto, fermo il limite invalicabile rappresentato dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e le norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l’interesse dei figli, in special modo se minori.

In sostanza, pare possibile affermare che, secondo la Cassazione, rispetto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il provvedimento del tribunale – ancorché questo ai sensi dell’art. 4, comma 16, l. div. assuma la



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**

forma della sentenza e sia qualificato, senza distinzioni di sorta, come una vera e propria decisione – è equipollente al decreto di omologa emesso in sede di separazione consensuale.